

Codice A1604A

D.D. 2 gennaio 2017, n. 1

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di una sorgente potabile denominata "Caudana", ubicata nel Comune di Portula (BI) e gestita dal CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A..**

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", d'intesa con il Comune di Portula (BI) e con il CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione – con nota in data 5 settembre 2016 ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata "*Caudana*", ubicata nella particella catastale n. 77 del foglio di mappa n. 15, censito al N.C.T. del medesimo Comune di Portula.

La sorgente in esame si colloca nel territorio comunale di Portula, più precisamente a sud dell'abitato di Solivo, ad una quota di 580 metri s.l.m..

Le acque derivate sono captate da una serie di opere contenute in un manufatto in muratura che si colloca all'interno di un impluvio, di pertinenza ad un piccolo rio senza nome. La derivazione avviene tramite due aperture che si protendono nella coltre eluviale della roccia fino a raggiungere il substrato roccioso, da dove fuoriesce l'acqua; la stessa viene raccolta in un serbatoio addossato alla presa, costituito da una grossa vasca in muratura e poi distribuita attraverso due condotte; una raggiunge l'abitato di Scoldo, mentre l'altra, attraverso il sollevamento di una pompa, raggiunge saltuariamente alcuni acquedotti privati. All'esterno, sopra al manufatto principale, è presente un piccolo locale accessorio in acciaio inox contenente il materiale necessario per eseguire la manutenzione della captazione.

Per quanto riguarda la copertura del suolo, il territorio di indagine è rappresentata per lo più da terreni ricoperti da superficie boscata, caratterizzata dalla presenza soprattutto di alberi ad alto fusto, quali castagni e faggi. I boschi circondano i piccoli abitati frazionali tipici della zona.

Lo studio idrogeologico è consistito, oltre che nell'analisi della bibliografia esistente, in un accurato programma di rilievi in loco per poter caratterizzare in maniera soddisfacente il contesto idrogeologico generale e quello particolare del sito. Non è stato invece possibile realizzare una campagna di monitoraggio continuativa ed estesa delle portate captate, finalizzata alla valutazione delle curve di esaurimento della sorgente. Pertanto, non avendo a disposizione dati per definire la curva di efflusso sorgivo poiché la captazione è sprovvista di misuratore in continuo della portata, non è stato possibile determinare il tempo di dimezzamento o la velocità di flusso e pertanto non si è potuto valutare la vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato. In assenza di tale parametro si è proceduto al dimensionamento delle aree di salvaguardia imponendo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le condizioni maggiormente cautelative, corrispondenti ad un elevato grado di vulnerabilità intrinseca (Classe A).

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dal perimetro esterno del manufatto che contiene l'opera di presa;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso locale dell'acquifero ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dal limite della zona di tutela assoluta;

- zona di rispetto allargata, di forma poligonale ed un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione ed un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato *“10 – Regione Piemonte – Provincia di Biella – Comune di Portula – Planimetria su base catastale delle aree di salvaguardia – Scala 1:2.000”*, agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata ricade totalmente nel territorio del Comune di Portula (BI), che la ha approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 16 giugno 2016.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, con nota in data 2 ottobre 2015, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, la proposta di definizione presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente.

Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha evidenziato che nell'area in esame non vi sono problematiche particolari dal momento che non sono presenti centri di rischio tali da determinare potenziali pericoli di inquinamento della risorsa idrica captata; ha tuttavia segnalato che, ai fini della valutazione dello stato qualitativo e di vulnerazione della risorsa potabile sarebbe stata opportuna la trasmissione delle analisi batteriologiche delle acque prelevate dalla sorgente.

L'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli, con nota in data 4 novembre 2015, valutata la qualità dell'acqua captata, ha ritenuto accoglibile la proposta di definizione presentata.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia. Tale Piano descrive che nell'area di rispetto della captazione le destinazioni d'uso dei suoli sono bosco, prati, prati pascolo e incolto, orti e frutteti familiari, parchi e giardini e terreni edificati.

In considerazione delle mancanza di dati analitici indispensabili per una caratterizzazione puntuale e sulla base degli studi idrogeologici citati nello stesso Piano all'acquifero che alimenta la sorgente viene assegnata la classe di vulnerabilità intrinseca Elevata secondo le previsioni del Regolamento regionale 15/R del 2006. Al momento della ricognizione prevista per la redazione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari all'interno dell'area di salvaguardia non erano presenti “fonti di rischio potenziali”.

L'allegato B del Regolamento regionale stabilisce che in “ambito montano” le modalità di gestione agricola dipendano in modo univoco dalla classe di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato e conseguentemente sono considerate a vulnerabilità Elevata caratterizzata dalla massima suscettibilità di contaminazione della risorsa. Tale caratterizzazione dovrà pertanto costituire il riferimento tecnico di base per l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle attività agricole.

Vige, comunque, il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a “bosco”

dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del Decreto Legislativo del 18 maggio 2001 n. 227 *“Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”*.

Il diritto d'uso delle acque prelevate dalla sorgente *“Caudana”*, ubicata nel Comune di Portula (BI) e gestita dal CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. è riconosciuto al medesimo Comune di Portula in forza del disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso potabile estratte mediante sorgente, sottoscritto in data 12 agosto 2004 – n. Repertorio 1423 – e approvato con la determinazione della Provincia di Biella n. 1321 dell'11 aprile 2005 (portata massima pari a 0,70 l/s, portata media pari a 0,069 l/s, cui corrisponde un volume massimo annuo pari a 2.200,00 metri cubi).

Ai sensi della vigente normativa in materia, é stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 39, in data 29 settembre 2016.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante *“Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”*.

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che la captazione potabile denominata *“Caudana”*, ubicata nel Comune di Portula e gestita dal CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A., è stata inserita – con l'aggiornamento del 15 novembre 2016 – nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 263 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 *“Biellese, Vercellese, Casalese”*, in data 5 febbraio 2009.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica dell'opera di presa e di manutenzione degli edifici di presa;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità asfaltata che attraversa la zona di rispetto procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno dell'area di salvaguardia;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli

interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;

- si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare l'elevata naturalità dei pendii racchiusi dalla captazione;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui al paragrafo “*Gestione dei fertilizzanti*” e del successivo “*Gestione dei fitofarmaci*” della Proposta Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, allegato all'istanza di definizione dell'area di salvaguardia e sottoscritto dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno della stessa area.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativo alle particelle catastali ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia, Piano, in parte sottoscritto dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e dovrà altresì essere inviato sotto forma di comunicazione alla Provincia di Biella da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Provincia di Biella del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, in tutte le situazioni dove potrà risultare più restrittivo in applicazione dei principi di precauzionalità;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni della Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la determinazione n. 1321 dell'11 aprile 2005 con la quale la Provincia di Biella ha approvato il disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso potabile estratte mediante sorgente, sottoscritto in data 12 agosto 2004 – n. Repertorio 1423 – e con il quale riconosce al Comune di Portula il diritto d'uso delle acque prelevate dalla sorgente “*Caudana*”, ubicata nel medesimo Comune e gestita dal CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. (portata massima pari a 0,70 l/s, portata media pari a 0,069 l/s, cui corrisponde un volume massimo annuo pari a 2.200,00 metri cubi);

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 2 ottobre 2015 – prot. n. 80168;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli, in data 4 novembre 2015 – prot. n. 00 49451;

visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Portula (BI) n. 25 del 16 giugno 2016, di approvazione della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 “*Biellese, Vercellese, Casalese*”, in data 5 settembre 2016 – prot. n. 1431, di trasmissione degli atti delle proposta di definizione in argomento;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, “*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*” e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, “*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante “*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “*Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE  
*determina*

- a) L'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata “*Caudana*”, ubicata nel Comune di Portula (BI) e gestita dal CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A., è definita come risulta nell'elaborato “*10 – Regione Piemonte – Provincia di Biella – Comune di Portula – Planimetria su base catastale delle aree di salvaguardia – Scala 1:2.000*”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*”, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata.  
Per quanto concerne le attività agricole interessanti l'area di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in Classe di vulnerabilità Elevata, nella zona di rispetto ristretta è vietato l'accumulo e lo stoccaggio di effluenti zootecnici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari e il pascolamento e la stabulazione del bestiame nonché la distribuzione al terreno di fertilizzanti e prodotti fitosanitari. Nella zona di rispetto allargata la gestione dei fertilizzanti deve invece

essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione delle caratteristiche del suolo e delle prevedibili asportazioni di nutrienti da parte delle colture. L'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari potrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge e, in particolare, sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che detengono i titoli d'uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell'area di salvaguardia e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Biella ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del Regolamento regionale 15/R del 2006.

In particolare, è assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del Decreto Legislativo del 18 maggio 2001 n. 227 *"Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57"*.

- c) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Portula (BI) – CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore (CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.) ed alle autorità di controllo;
  - effettuare interventi di pulizia periodica dell'opera di presa e di manutenzione degli edifici di presa;
  - provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità asfaltata che attraversa la zona di rispetto procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno dell'area di salvaguardia;
  - provvedere alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
  - provvedere alla pulizia dei versanti al fine di mantenere l'elevata naturalità dei pendii racchiusi dalla captazione.
- d) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:
- alla Provincia di Biella per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Portula – CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. – per la tutela del punto di presa;
  - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
  - all'Azienda sanitaria locale;
  - al Dipartimento dell'ARPA.
- e) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Biella per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Portula affinché provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente

provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità dei versanti racchiusi dalla captazione;

- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

Il Dirigente del Settore  
*Arch. Paolo Mancin*